



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DELL' 11 MARZO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti", della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'articolo 25, rubricato "Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA";

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto", nonché l'articolo 8 comma 2-bis del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell'allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'articolo 29, con il quale è stata istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 10 settembre 2010, Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-*octies* che prevede che *“le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”*;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *“Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”* e, in particolare, l'articolo 20 rubricato *“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”*;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *“le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4, e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la deliberazione della giunta regionale della regione Puglia 17 luglio 2023, n. 997, recante *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*;

VISTA la nota n. 9746 del 3 maggio 2023, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, della potenza complessiva pari a 45,68 MW, comprensivo di opere di connessione, da realizzarsi nel comune di Foggia (FG), in contrada Poppi, proposto dalla Photovoltaic Farm s.r.l.;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che il suddetto progetto è volto a realizzare un impianto agrivoltaico – composto da un campo fotovoltaico, ripartito in 13 sottocampi, e da una componente agricola – con relative opere di connessione costituite, tra le altre cose, da una rete di cavidotti, gruppi di conversione, trasformatori, una cabina di raccolta e una sottostazione elettrica utente;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Photovoltaic Farm s.r.l., con nota del 17 settembre 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 15 marzo 2022 e della successiva ripubblicazione, a seguito della ricezione di integrazioni documentali, dell'11 ottobre 2022;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, non sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il parere n. 79 del 10 novembre 2022, con il quale la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, insediata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sul progetto in esame;

VISTA la nota n. 4187 del 21 marzo 2023, con la quale il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame;

VISTO, altresì, il parere n. 230 del 23 novembre 2023, con il quale la citata Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha reso una *“modifica del parere di compatibilità ambientale n. 79 del 10/11/2022”*, in particolare, rilevando che *“la previsione di una revisione della configurazione di progetto, in alternativa ad un intervento di rinaturalizzazione, non trova riscontro nella Condizione ambientale n. 1”* e, pertanto, *“è necessario eliminare a pag. 23 del parere il riferimento ad un eventuale diverso layout”* prevedendo che *“alla pag. 22, il secondo capoverso”* sia *“sostituito dal seguente “In relazione ai potenziali impatti cumulativi sulla Componente suolo, la Commissione, al fine di ridurre la pressione cumulativa, ritiene necessaria la rinaturalizzazione di un'area da scegliere all'interno o all'esterno dell'impianto, come da Condizione ambientale n. 1.””*;

RILEVATO che, ad avviso del Ministero della cultura, *“l'impianto di progetto risulta incompatibile rispetto alle disposizioni del PPTR”* tenuto conto che *“nella sezione B.2 della scheda d'Ambito n. 3 “Tavoliere” [...] (ambito di riferimento dell'impianto in esame), viene rilevato il carattere di orizzontalità, apertura e profondità che domina la figura territoriale di riferimento dell'intervento proposto “La Piana foggiana della Riforma””*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO, inoltre, che *“con riferimento alla Normativa d’uso di cui alla Sezione C2 della Scheda d’Ambito 3 – Tavoliere, l’intervento proposto non è coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica riferiti alla componente “Paesaggi rurali””* poiché *“l’impianto agrivoltaico di progetto, altererebbe, compromettendole, le caratteristiche del complesso di riferimento nelle sue componenti percettive e costitutive del paesaggio rurale”*, come rappresentato dal Ministero della cultura;

TENUTO CONTO che il citato Dicastero ha sottolineato *“il valore storico testimoniale del territorio [...] caratterizzato dalla presenza di siti archeologici e storico-culturali, nonché dalla rete tratturale”* in quanto *“ad una distanza minima di 500 metri è presente il Regio Tratturo Aquila Foggia e ad est dell’impianto, a ridosso dello stesso, è presente il Tratturello Foggia-Sannicandro”* per cui *“gran parte dell’impianto di progetto ricade nella fascia di rispetto di un chilometro dalla rete tratturale tutelata ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004”* collocandosi in un’area non *“ricompresa tra quelle considerate idonee ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 [...] anche alla luce delle recentissime disposizioni normative previste dal D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023, [...] in quanto interferisce direttamente con il percorso del Tratturello Foggia-Sannicandro”*;

RILEVATO che, ad avviso del Ministero della cultura, *“il tracciato del cavidotto esterno di interconnessione alla rete, presenta interferenze con due villaggi neolitici [...] e almeno tre interferenze con percorsi viari antichi”* e che *“lo stesso tracciato del cavidotto, inoltre, attraversa l’area archeologica di San Nicola d’Arpi [...] all’interno della quale sono state segnalate evidenze archeologiche”*;

TENUTO CONTO, inoltre, che, nel summenzionato parere, il Ministero della cultura ha rilevato che *“la stessa localizzazione dell’impianto è particolarmente critica, considerato il fatto che si sviluppa lungo il Torrente Laccio a sud-est, ed è presente, ad ovest, il Torrente Volgone”* con conseguente *“interferenza diretta con il reticolo idrografico (art. 142 del D.Lgs 42/2004)”*;

RILEVATO che, come rappresentato dal Dicastero da ultimo menzionato, *“il carattere comunque industriale dell’impianto proposto e le relative opere di mascheramento, generano una vera e propria barriera visiva del tutto estranea al contesto rurale”*;

TENUTO CONTO che il Ministero della cultura ha sottolineato che *“al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile (FER) [...] e rappresentare [...] una probabile e imminente trasformazione del territorio e del paesaggio circostante, si ritiene comunque opportuno evidenziare che l’impianto proposto, è prossimo a diversi impianti FER, compresi nel buffer di 3 chilometri”*;

CONSIDERATO che, nella fattispecie, rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l’articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all’utilità sociale, e il principio di derivazione eurounitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall’Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra



Presidenza del Consiglio dei Ministri

le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che, nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione europea, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 79 del 10 novembre 2022, ha evidenziato che è stata verificata la compatibilità dell'intervento rispetto agli strumenti di pianificazione regionali, provinciali, comunali e che "i pannelli fotovoltaici ricadono in aree idonee per l'installazione di impianti FER come risulta dai servizi webgis del Geoportale della Regione Puglia";

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC "ritiene il progetto compatibile per quanto attiene gli aspetti naturali della Componente paesaggio, fermo restando il rispetto della Condizione n. 5";

CONSIDERATO, inoltre, che, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la fascia di rispetto del tratturo Foggia-Sannicandro "non sarà interessata in alcun modo dai pannelli" in quanto "La linea di connessione corrisponde con il Tratturello Foggia-Sannicandro coincidente con la SP24";

CONSIDERATO, altresì, che, come rappresentato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, "la parte meridionale dell'impianto confina con il Torrente Laccio interessando, quindi, la fascia di rispetto (pari a 150 mm) dello stesso" in relazione al quale "si evidenzia che, l'impianto in progetto non interesserà in alcun modo la suddetta area in quanto, al fine di rispettare le prescrizioni previste dal PPTR, saranno mantenute le attuali destinazioni d'uso e quindi l'area continuerà ad essere impiegata per la coltivazione dei cereali e delle leguminose da granella in rotazione e sarà mantenuta una distanza minima di 400 m tra le strutture dell'impianto fotovoltaico" e il citato torrente;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che *“Per le interferenze riguardanti il cavidotto di collegamento interrato”* l’attraversamento dei torrenti interessati *“avverrà attraverso la posa del cavo su mensole o in alternativa tramite l’utilizzo del T.O.C.”*, come evidenziato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, fermo restando che *“il Proponente dovrà acquisire il parere vincolante dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale per degli interventi ricadenti nell’area di interferenza del cavidotto interrato con il reticolo idrografico”*;

PRESO ATTO, altresì, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha previsto che *“in relazione al progetto del cavidotto interrato, nelle interferenze del cantiere con gli elementi del reticolo idrografico, il Proponente deve prevedere l’utilizzo di metodologie di scavo a minimo impatto nei confronti del corso d’acqua (ad esempio l’utilizzo di tecnologia TOC) e deve garantire la rimessa in pristino delle aree interferite, evitando qualunque intervento di artificializzazione o regimazione del corso d’acqua stesso”*;

CONSIDERATO che *“nelle aree limitrofe, l’impianto risulta sempre parzialmente visibile a causa della morfologia prevalentemente pianeggiante senza veri e propri punti panoramici mentre non risulta visibile dai centri abitati in considerazione della considerevole distanza”*;

CONSIDERATO, inoltre, che, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, sono stati *“valutati gli impatti cumulativi sull’ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell’area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso)”*;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che, come rappresentato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nell’ambito del citato parere n. 79 del 10 novembre 2022, *“le aree interessate dalle opere di progetto ricadono tutte in aree classificate zona Agricola E, come da Piano Regolatore Generale del Comune di Foggia”*;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree che ricadono in tutto o in parte nella *“fascia di rispetto”* di cui alla lettera c-quater), non possono per ciò solo essere considerate *“aree non idonee”* all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, ed avendo la suddetta *“fascia di rispetto”* soltanto lo scopo di individuare, quali *“aree idonee”*, quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO, inoltre, che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli impianti fotovoltaici, ha



Presidenza del Consiglio dei Ministri

comunque ridotto il raggio della suddetta "fascia di rispetto" a un'area di soli 500 metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

RITENUTO che la mera interferenza delle opere con le fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica";

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che *"qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive"*;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che il Presidente della regione Puglia, formalmente invitato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri;

DELIBERA

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, della potenza complessiva pari a 45,68 MW, comprensivo di opere di connessione, da realizzarsi nel comune di Foggia (FG), in contrada Poppi, della Photovoltaic Farm s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nei pareri n. 79 del 10 novembre 2022 e n. 230 del 23 novembre 2023, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI